

*Dies a quo per la decorrenza del termine di decadenza ex art. 35
dlgs 25 del 2008*

Trib. Milano, sez. I civile, ordinanza 29 maggio 2012 (est. M. Flamini).

Art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal dlgs 150 del 2011 – Termine di decadenza per la impugnazione del provvedimento – Decorrenza – Dall’entrata in vigore del decreto 25 del 2008 – Sussiste

L’art. 35 del decreto legislativo 25 del 2008 (nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/2011) disponeva: “il ricorso e’ proposto, a pena di inammissibilità, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento”. In assenza di una disciplina transitoria del D.Lgs 25/2008 – entrato in vigore in epoca successiva al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale oggetto della odierna opposizione – il termine di decadenza previsto dall’art. 35 deve essere fatto decorrere dall’entrata in vigore del predetto decreto. Diversamente ragionando, infatti, si arriverebbe al paradosso di rendere impugnabili sempre, e senza alcun termine, le decisioni assunte dalle Commissioni Territoriali in data antecedente al marzo 2008, così creando una situazione di incertezza giuridica del tutto inaccettabile. Esigenze di coerenza del sistema, impongono pertanto l’interpretazione predetta della norma citata, pur in assenza di un’espressa disposizione transitoria. Dal 2.3.2008 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo), pertanto, deve ritenersi che inizi a decorrere il termine di 30 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. 25/2008.

(Massima a cura di Giuseppe Buffone – Riproduzione riservata)

IN FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione del 9.7.2012 ... cittadino del Kosovo (nato a ..., Kosovo, il ..1980) ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello *Status* di Rifugiato di Milano che in data 22.9.2006 aveva rigettato la sua richiesta di protezione internazionale.

Il ricorrente ha affermato di essere stato più volte minacciato da vari gruppi armati, perché ritenuto responsabile del ritrovamento di armi e munizioni utilizzati nella lotta per l’indipendenza del Kosovo e di essere stato costretto a richiedere asilo politico in Italia.

Ha dunque chiesto l’accertamento del diritto di asilo e, in via subordinata, il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare l'inammissibilità dell'atto introduttivo perché proposto in violazione dell'art. 35 D.Lgs. 25/2008 e perché proposto oltre il termine di decadenza previsto dalla citata norma. Nel merito ha dedotto l'infondatezza della domanda di parte attrice, insistendo per il rigetto della stessa, con vittoria di spese.

Il P.M. ha ricevuto rituale notifica del ricorso introduttivo ed ha concluso per il rigetto delle domande di parte ricorrente.

Il Giudice, diverso dall'odierno decidente, ha disposto il mutamento del rito ed ha rinviato all'udienza del 16.5.2012.

Nell'udienza in camera di consiglio, udite le conclusioni delle parti, il giudice si è riservato la decisione.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

L'art. 35 del decreto legislativo 25 del 2008 (applicabile al caso in esame, atteso che il D.Lgs. 150/2011 è entrato in vigore dopo la notifica dell'atto di citazione proposto dal ...) disponeva:

“...il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento; allo stesso e' allegata copia del provvedimento impugnato. Nei soli casi di trattenimento disposto ai sensi dell'articolo 21, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', nei quindici giorni successivi alla comunicazione del provvedimento dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede il centro”.

Nel caso in esame il provvedimento della Commissione Territoriale è del 22.9.2006 ed il ricorrente ha proposto opposizione solo con atto notificato il 9.7.2011.

Osserva questo giudice che, in assenza di una disciplina transitoria del D.Lgs 25/2008 – entrato in vigore in epoca successiva al provvedimento emesso dalla Commissione Territoriale oggetto della odierna opposizione – il termine di decadenza previsto dall'art. 35 deve essere fatto decorrere dall'entrata in vigore del predetto decreto. Diversamente ragionando, infatti, si arriverebbe al paradosso di rendere impugnabili sempre, e senza alcun termine, le decisioni assunte dalle Commissioni Territoriali in data antecedente al marzo 2008, così creando una situazione di incertezza giuridica del tutto inaccettabile. Esigenze di coerenza del sistema, impongono pertanto l'interpretazione predetta della norma citata, pur in assenza di un'espressa disposizione transitoria.

Dal 2.3.2008 (data di entrata in vigore del citato decreto legislativo), pertanto, deve ritenersi che inizi a decorrere il termine di 30 giorni previsto, a pena di inammissibilità, dal D.Lgs. 25/2008.

Nel caso in esame l'odierno ricorrente ha proposto opposizione ben oltre il predetto termine (e precisamente a distanza di oltre quattro anni dalla notifica del provvedimento di diniego).

Il ricorso proposto dal ..., pertanto, non può che essere dichiarato inammissibile.

La natura dei diritti vantati dal ... e l'incertezza normativa creata dall'assenza di una disciplina transitoria, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la compensazione totale delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione o istanza disattesa:

- Dichiara inammissibile il ricorso proposto da ...;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
- dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Pubblico Ministero.

Milano, 29 maggio 2012

Il Giudice

Martina Flamini